

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1460)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANFRÈ, NENCIONI, BACCHI, DE SANCTIS e FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1974

Riliquidazione delle pensioni secondo i miglioramenti concessi ai dipendenti militari e civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di ovviare alla sperequazione determinatasi tra vecchie e nuove pensioni a causa delle disposizioni contenute in leggi recenti che stabiliscono assegni, variamente denominati, a favore di dipendenti dello Stato. Tali assegni sono tutti definiti pensionabili ma soltanto per coloro che sono stati o saranno collocati in quiescenza dal 1° gennaio 1973 (personale militare e civile dello Stato), dal 1° settembre 1973 (personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola), dal 2 ottobre 1973 (docenti universitari), dal 1° aprile 1973 (personale postelegrafonico) e dal 1° luglio 1973 (dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato).

La necessità di provvedere in favore dei vecchi pensionati scaturisce anche dal fatto che per il personale appartenente alla dirigenza civile e militare è stata prevista la riliquidazione di tutte le vecchie pensioni a far data dal 1° dicembre 1972, in termine cioè da cui i nuovi stipendi e competenze accessorie sarebbero state conteggiate ai fini delle nuove pensioni. In tal senso si esprimono chia-

ramente l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, per la dirigenza civile, e l'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per la dirigenza militare: il che significa che per i gradi di direttore di divisione e di colonnello nonché per i gradi superiori la sperequazione lamentata non si verifica.

Unica giustificazione alla limitazione, così ingiusta per i gradi inferiori della pubblica amministrazione, è naturalmente di carattere finanziario ed all'uopo il presente disegno di legge tende a fare gravare l'onere della pensionabilità dei nuovi assegni sugli stessi pensionati, procedendo ad una forma di giustizia distributiva che si ritiene ragionevole ed accoglibile. Infatti, se si considera che per l'appartenente al grado meno elevato dell'amministrazione dello Stato la pensione massima, salvo scatti biennali e assegni accessori, ammonta a sole lire 588.000 annue (parametro 100) e che l'assegno perequativo per tale qualifica, come risulta dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734, è di lire 515.000 annue, delle quali l'80 per cen-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to viene calcolato agli effetti della pensione, si constaterà quale differenza di trattamento si verifica attualmente tra coloro che sono stati collocati in quiescenza fino al 30 novembre 1972 e coloro che invece lo sono stati o lo saranno dal 1° gennaio 1973: una differenza di ben 412.000 lire annue, superiore al 60 per cento.

All'uopo, l'articolo 3 del disegno di legge prevede una trattenuta sulle pensioni direttamente o indirettamente pagate dallo Stato, e tale trattenuta, con carattere di progressività, deve tener conto anche delle numerose partite di pensione plurime, dovute a successivi rapporti d'impiego con lo Stato, gli enti locali, eccetera.

Si deve tenere presente che sulle pensioni statali, nessuna esclusa, gravava una trattenuta a fondo Tesoro del 2 per cento, che è

stata abolita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

D'altra parte, non sembra troppo gravoso, per coloro che godono di una pensione complessiva superiore, ad esempio, a 10 milioni annui, sacrificare il 10 per cento delle loro entrate per dare modo di provvedere alla riliquidazione delle vecchie pensioni dei gradi più bassi della pubblica amministrazione.

Onde permettere alle amministrazioni statali di predisporre i necessari atti amministrativi e rendere effettivamente operante la trattenuta dalla quale si dovranno ottenere le entrate necessarie alla copertura della spesa, è stato previsto che la legge entri in vigore solo dal 1° gennaio 1975, il che è da considerare già un grande sacrificio imposto ai vecchi pensionati che — in taluni casi — perderanno ben due anni del beneficio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai titolari di pensione ordinaria, sia normale che privilegiata, diretta, indiretta e di reversibilità, relativa a cessazione dal servizio anteriore:

al 1° gennaio 1973, per il personale militare e per gli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato;

alla stessa data del 1° gennaio 1973, per il personale civile dello Stato;

al 1° settembre 1973, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola;

al 2 ottobre 1973, per il personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria;

al 1° aprile 1973, per il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al 1° luglio 1973, per il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei Moopoli di Stato,

è concesso — rispettivamente — l'assegno perequativo pensionabile previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628; l'assegno perequativo pensionabile previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734; l'assegno annuo pensionabile previsto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477; l'assegno annuo pensionabile previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; l'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennità pensionabile prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 vengono concessi d'ufficio i miglioramenti economici previsti dalla presente legge.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, è abrogato.

A modifica delle norme precedentemente vigenti sul trattamento globale di pensione a carico dello Stato, dei fondi speciali di pensione, delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro viene applicata una ritenuta mensile dei seguenti importi: per trattamenti fino a lire 1.000.000 annuo, 1 per cento; fino a lire 2.000.000 annui, 2 per cento; fino a lire 3.000.00 annui, 3 per cento; fino a lire 4.000.000 annui, 4 per cento; fino a lire 5.000.000 annui, 5 per cento; fino a lire 6.000.000 annui, 6 per cento; fino a lire 7.000.000 annui, 7 per cento; fino a lire 8.000.00 annui, 8 per cento; fino a lire 9 milioni annui, 9 per cento; fino a lire 10.000.000 annui, 10 per cento; fino a lire 11.000.000 annui, 11 per cento; fino a lire 12.000.000 annui, 12 per cento; fino a lire 13.000.000 annui, 13 per cento; fino a lire 14.000.000 annui, 14 per cento; fino a lire 15.000.000 annui, 15 per cento; fino a lire 16.000.000 annui, 16 per

cento; fino a lire 17.000.000 annui, 17 per cento; fino a lire 18.000.000 annui, 18 per cento; fino a lire 19.000.000 annui, 19 per cento; fino a lire 20.000.000 annui ed oltre, 20 per cento.

Per trattamento globale di pensione, ai fini del presente articolo, si intende la somma dei vari trattamenti enunciati nel secondo comma dell'articolo stesso con esclusione dei soli assegni speciali annessi alle pensioni privilegiate ordinarie o di guerra, dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Nel trattamento globale suddetto è incluso, comunque, quello conseguente all'applicazione degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le percentuali di cui sopra possono essere variate, secondo le esigenze del bilancio, con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il primo semestre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, valutato in lire 120 miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui all'articolo 3 della presente legge e al conseguente aumento dello stanziamento di cui al capitolo numero 3467 (« Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni ») dello stato di previsione dell'entrata annesso al bilancio di previsione dello Stato per il suddetto esercizio finanziario.